



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI A CARICO DEI RICHIEDENTI L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA DI SABBIA-GHIAIA E ARGILLA.

IL PRESIDENTE

con l'assistenza del Segretario Generale

DECISIONE

Il Presidente della Provincia determina gli oneri istruttori a carico dei richiedenti l'espletamento delle procedure di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA, di consultazione preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di valutazione ambientale preliminare e di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA "postume" dei progetti di cava.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 5/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale", disciplina all'art. 3, commi 5 e 6, gli oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività istruttoria di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA che i soggetti che propongono l'opera e che richiedono l'espletamento delle procedure devono versare all'autorità competente, prevedendo il versamento di una somma pari:
 1. all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato su progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;
 2. allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto, così come richiamate nell'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;
 3. allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto, così come richiamate nell'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico;
- il regolamento regionale n. 2/2020, recante la disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della legge regionale 5/2010, stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2010, prevedendo in particolare, all'articolo 9, che gli oneri siano calcolati secondo le indicazioni esplicative contenute nel Prospetto n. 1 dell'allegato A al regolamento stesso e sulla base delle percentuali di cui al Prospetto n. 2

del medesimo allegato A, da applicare al valore complessivo delle opere da realizzare che, indipendentemente dal livello di progettazione, è stabilito e verificato mediante la messa a disposizione, da parte del proponente, di documentazione idonea alla determinazione del calcolo sommario delle spese, del quadro economico generale, del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi unitari, comprensivo di riepilogo delle categorie dei lavori;

- Fra i progetti contemplati dalla vigente normativa in materia di VIA e verifica di assoggettabilità alla VIA rientrano progetti di cava la cui valutazione ambientale spetta alla Provincia in qualità di autorità competente in materia, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente (l.r. 5/2010, allegato A s2 e allegato B punto n. 8, i2);

- Regione Lombardia ha approvato il nuovo piano provinciale delle cave - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla per il decennio 2024-2034 (deliberazione del Consiglio regionale n. 253 del 23 gennaio 2024);

CONSIDERATO opportuno provvedere alla determinazione degli oneri istruttori relativi ai procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità alla VIA e di consultazione preliminare di cui agli articoli 21 e 26-bis del d.lgs. 152/2006 relativi ai progetti di cava di sabbia-ghiaia e argilla previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, fra i quali i progetti di gestione produttiva degli ATE di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/1998, norma la cui applicazione è fatta salva, con riferimento alla fase attuativa del nuovo piano provinciale cave della sabbia - ghiaia citato, dalle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 28, commi 5 e 8, della legge regionale n. 20/2021;

CONSIDERATO altresì opportuno provvedere alla determinazione degli oneri istruttori relativi alle procedure di valutazione ambientale preliminare (VAP) ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9bis, del d.lgs. 152/2006, nonché di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA "postume" ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 riguardanti progetti di cava di sabbia-ghiaia e argilla, richiamando al proposito l'articolo 29 della legge n. 448/2001, che al comma 2 prevede, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della l.r. 5/2010, in caso di assoggettabilità a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 26 bis del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori della procedura di VIA è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

ATTESO che l'applicazione piana delle indicazioni metodologiche del citato regolamento regionale n. 2/2020 da parte dei proponenti i progetti di gestione produttiva delle cave o comunque dei progetti di cava, con particolare riguardo ai contenuti del prospetto 1 dell'allegato A relativo al valore complessivo delle opere da realizzare, articolati in varie voci riferite a "costo dei lavori" e "spese generali", non appare praticabile all'esercizio delle cave, che presenta caratteri del tutto peculiari trattandosi non di un'opera bensì di un'attività industriale complessa, svolta su aree in disponibilità mediante estrazione degli inerti con mezzi e tecnologie di varia natura, eventuale prima lavorazione degli inerti con impianti a ciò dedicati, interventi di recupero ambientale e riassetto delle aree, ecc. , in un quadro dinamico soggetto ad esigenze o circostanze spesso variabili che possono presentarsi nel corso di un

periodo temporale anche assai ampio, ovvero elementi che sono di difficile programmazione e quantificazione e la cui verifica documentale da parte dell'Autorità competente appare oltremodo incerta, oltre che opinabile e disomogenea nell'approccio, nella selezione degli elementi da considerare, nella loro interpretazione e valutazione concreta, ecc.;

CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto sopra ed al fine di disporre di un criterio utile ai fini della quantificazione del "valore complessivo delle opere" più aderente alla particolare tipologia progettuale della cava e ancorato ad una base sufficientemente oggettiva e di facile verificabilità:

- individuare, quale elemento di base oggettivo cui rapportarsi ai fini della quantificazione del valore complessivo dell'opera, il volume di inerti (metri cubi) che il piano provinciale cave indica generalmente come "Produzione prevista nel decennio", ovvero la quantità massima di materiale di cava autorizzabile in ciascun ambito territoriale estrattivo (ATE) indicata dalle schede del piano stesso (di seguito VP: volume di produzione);
- individuare nel Prezzario delle opere edili del Collegio costruttori della provincia di Brescia, come vigente al tempo della presentazione della domanda, il listino ufficiale cui fare riferimento ai fini del calcolo del valore del volume di produzione, esprimibile come prezzo in euro al metro cubo comprensivo di IVA (di seguito P: prezzo), indicato alla voce 1.3.1.5 "Mista naturale di Cava (tout-venant)", moltiplicato per il suddetto volume di produzione decennale (di seguito VC: valore cava);
- quantificare il "valore complessivo delle opere da realizzare" nella misura del 60% del suddetto valore decennale della cava, considerando tale quota del 60% come ragionevolmente riferibile al "costo dei lavori" ed alle "spese generali", mentre alla restante quota del 40% possono ragionevolmente ascrivere le spese correnti per l'esercizio della cava (es. costo del personale) ed i margini di utile per l'operatore;

RITENUTO quindi di indicare, come criterio di quantificazione del valore complessivo delle opere, ovvero dell'*importo delle opere da realizzare* (I) cui rapportarsi nel calcolo degli oneri secondo le indicazioni del Prospetto n. 2 del citato regolamento regionale 2/2020, quello sotteso alla seguente formula: $I = VC \times 60\%$, dove $VC = VP \times P$;

RITENUTO altresì che il suddetto criterio possa essere applicato anche alle procedure preliminari ambientali di competenza provinciale relative a progetti di cava diversi da quello di gestione produttiva degli ATE, precisando che in tali casi il volume di produzione (VP) cui fare riferimento è quello previsto dal progetto di coltivazione di cava, nonché alle procedure "postume" di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA previste dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006, precisandosi che in tal caso il volume di produzione (VP) cui fare riferimento è quello escavato in assenza o in difformità ai sensi delle vigenti norme regionali sanzionatorie in materia di cave, ferma restando l'applicazione della misura minima di euro 500,00 prevista dal Prospetto 2 dell'allegato A al regolamento regionale n. 2/2020, da applicarsi se del caso per le modifiche progettuali diverse da quelle consistenti in escavazioni di volumi di materiale inerte di cava prive di idoneo titolo;

RITENUTO di dare atto che resta ferma l'applicazione delle indicazioni esplicative dei Prospetti 1 e 2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 2/2020 per la determinazione degli oneri istruttori nei casi di varianti progettuali alle cave di sabbia-ghiaia e argilla non evidenzianti ulteriori volumi di cava ma altre opere, ad esempio nuovi impianti di lavorazione;

RITENUTO inoltre, in ragione della limitata complessità tecnico-amministrativa delle

istruttorie e comunque considerate le spese generali sostenute dall'ente e i costi fissi degli uffici in termini di impegno di risorse umane e strumentali impiegate, di determinare nella misura fissa di euro 500,00 la misura degli oneri istruttori da applicare alle istanze di VAP delle modifiche progettuali non sostanziali eventualmente presentate dai proponenti alla Provincia ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9bis, del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012);

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, intitolata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare:

- l'articolo 1, comma 54, lettera a), in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci";
- l'articolo 1, comma 55, primo periodo, in cui si dispone che "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto;

VISTI:

- il d.lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la legge regionale n. 14/1998, recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" e successive modifiche;
- la legge regionale n. 5/2010, recante "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche;
- il regolamento regionale n. 2/2020, recante "Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche ed integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011", e successive modifiche;
- la legge regionale n. 20/2021, recante "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati", e successive modifiche;

PARERI

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267, da:

- Dirigente del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio dott. Riccardo Maria Davini, che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Controllo di gestione che attesta la regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. *DI DETERMINARE* gli oneri istruttori a carico dei richiedenti l'espletamento delle procedure di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, relative ai progetti delle cave di sabbia-ghiaia e argilla, secondo quanto espresso in premessa, ovvero attraverso la formula $I = VC \times 60\%$, dove $VC = VP \times P$, dando atto che in applicazione di tale formula l'importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori per tali procedure è quello che si determina in conformità alle previsioni del Prospetto n. 2 dell'allegato A al regolamento regionale n. 2/2020;
2. *DI DARE ATTO* che resta ferma l'applicazione delle indicazioni esplicative dei Prospetti 1 e 2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 2/2020 per la determinazione degli oneri istruttori nei casi di varianti progettuali alle cave di sabbia-ghiaia e argilla non evidenzianti ulteriori volumi di cava ma altre opere, ad esempio nuovi impianti di lavorazione;
3. *DI DETERMINARE* gli oneri istruttori a carico dei richiedenti l'espletamento delle procedure "postume" di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA previste dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 relative ai progetti delle cave di sabbia-ghiaia e argilla, secondo quanto espresso in premessa, ovvero attraverso la formula $I = VC \times 60\%$, dove $VC = VP \times P$, precisandosi che in tal caso il volume di produzione (VP) cui fare riferimento è quello escavato in assenza o in difformità ai sensi delle vigenti norme regionali sanzionatorie in materia di cave, ferma restando l'applicazione della misura minima di euro 500,00 prevista dal Prospetto n. 2 dell'allegato A al regolamento regionale n. 2/2020, da applicarsi se del caso per le modifiche progettuali diverse da quelle consistenti in escavazioni di volumi di materiale inerte di cava prive di idoneo titolo;
4. *DI DETERMINARE* gli oneri istruttori dovuti a copertura dei procedimenti di valutazione ambientale preliminare (VAP) previsti dall'articolo 6, commi 9 e 9bis, del d.lgs. 152/2006 relativi alle varianti ai progetti di cava nella misura fissa di euro 500,00, prevedendo che laddove il progetto valutato venga assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA tale somma venga scomputata dagli oneri istruttori connessi a tali ultime procedure;
5. *DI DARE ATTO* che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della l.r. 5/2010, in caso di assoggettabilità a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 26 bis del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori della procedura di VIA è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare;
6. *DI TRASMETTERE* il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000.
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere presentazione delle istanze di valutazione ambientale dei progetti di cava;

VISTO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

D E C R E T A

1. *DI DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Brescia, lì 05-06-2024

IL PRESIDENTE
EMANUELE MORASCHINI